



STATUTO

Denominazione - Sede - Scopo

Art. 1) È costituita un'Associazione denominata "AS.T.R.I" e/o "ASTRI" Associazione Tessile Riciclato Italiana."

Art. 2) Essa ha sede in Montemurlo Via Scarpettini 326, Prato.

Art. 3) Scopo

L'associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività culturali e di utilità sociale nei confronti degli associati e di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E' esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale. L'associazione ha per scopo il perseguimento delle seguenti finalità:

- a) L'Associazione ha come scopo principale la tutela del TESSILE RICICLATO e in particolare delle aziende che hanno un ruolo in questa attività.
- b) la sensibilizzazione e la conoscenza dell'attività e le esternalità positive generate sull'ambiente e sulla creazione di risorse di MATERIE PRIME con effetto benefico anche sul bilancio energetico.
- c) promuovere una cultura del riciclo e del riutilizzo dei prodotti di fine ciclo da valorizzare e reinserire nelle filiere produttive.
- d) Sensibilizzare la raccolta differenziata dei prodotti destinati al tessile riciclato in generale.
- e) Diffondere la cultura e la conoscenza del recupero delle materie tessili.
- f) Sondare in tutte le sedi possibili gli interventi NORMATIVI a tutela del tessile riciclato delle aziende interessate al ciclo produttivo affinché venga riconosciuto l'alto valore delle aziende che effettuano questo ciclo, e il cambio di definizione da RIFIUTO a MATERIE PRIME delle materie prime impiegate.
- g) Perseguire l'obiettivo della qualificazione tra MATERIA PRIMA VERGINE e MATERIALE RICICLATO riguardo alle compatibilità ECOTOSSICOLOGICHE, considerando da parte dell'ASSOCIAZIONE il REACH, ed eventuali successive modifiche o integrazioni, un regolamento necessario per intraprendere la strada di una sempre migliore qualità della vita del PIANETA e dei Suoi ABITANTI.
- h) Interagire con i portatori di interesse in modo da ottenere modi e tempi di latenza congrui alla finalizzazione degli obiettivi prefissati riguardo alla natura del materiale riciclato.
- i) Dimostrare (anche tramite foto filmati ecc.) alla collettività e all'opinione pubblica in genere quanto le aziende che si occupano di RICICLATO sono attuali nel fare già ECONOMIA CIRCOLARE di cui tanto oggi si parla a giusta ragione.

- j) promuovere corsi di formazione o amatoriali a vario livello per studenti, insegnanti, utenti in genere sui temi del riciclo e del rigenerato.
- k) promuovere iniziative legislative a livello regionale, statale e comunitario atte a favorire la salvaguardia e lo sviluppo.
- l) Allestire mostre e rassegne, permanenti o periodiche, convegni ed iniziative editoriali sul rigenerato e riciclato.

Patrimonio ed esercizi sociali

Art. 4) Le risorse economiche e il patrimonio dell'associazione, utilizzabili unicamente per l'esercizio delle sue attività statutarie, sono costituiti da:

- a) quote e contributi degli associati e da erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- b) eredità, donazioni, lasciti testamentari e legati;
- c) beni mobili e immobili;
- d) contributi di enti pubblici e privati finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell'associazione, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- f) proventi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese agli associati e a terzi, anche nell'ambito di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Art. 5) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare e si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla fine di ogni esercizio l'assemblea approva il bilancio consuntivo ed entro il 30 (trenta) novembre approva il bilancio preventivo del successivo esercizio.

Art. 6) L'Associazione non potrà in alcun modo distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Associati

Art. 7) I soci dell'Associazione possono essere persone fisiche e giuridiche e si distinguono nelle seguenti categorie:

- "soci fondatori": sono coloro che hanno partecipato alla costituzione della Associazione;
- "soci ordinari": possono essere soci ordinari coloro, che ne facciano domanda dichiarando di accettare incondizionatamente il presente statuto ed in regola con il pagamento della quota associativa. Le domande di ammissione sono vagliate dal Consiglio Direttivo con decisioni che vengono rese note senza obbligo di motivazione.
- "soci benemeriti": sono quelli che sono invitati dal Consiglio Direttivo a far parte dell'Associazione in considerazione del particolare e riconosciuto prestigio in modo da contribuire, con titoli e meriti di particolare rilievo, a favorire lo sviluppo dell'Associazione. Per tale categoria di soci può non essere previsto il pagamento della quota sociale.

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top right and several other marks below it.

impegna gli appartenenti ad un comportamento che non nuoccia al buon nome dell'Associazione medesima e al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi secondo le competenze statutarie.

Tutti i soci sono tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio Direttivo.

Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 (trenta) ottobre di ogni anno saranno considerati associati anche per l'anno successivo con ogni conseguenza di legge e di statuto. Non è ammessa la partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 8) Gli associati dovranno contribuire all'attività dell'Associazione.

Art. 9) La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni, morosità, inadempienza o indegnità; la morosità e l'inadempienza sono dichiarate dal Consiglio; la indegnità è sancita dalla Assemblea degli associati. Ricorre la morosità nel caso di mancato versamento della quota associativa annuale entro 30 (trenta) giorni dal sollecito all'uopo inviato all'associato.

Ricorre l'inadempienza per le violazioni, diverse da quelle che comportano indegnità, di quelle persone o enti che, pur non essendo obbligati a versare la quota associativa, comunque si sono impegnate a contribuire in modo rilevante e determinante alla vita dell'associazione e al raggiungimento dei suoi scopi.

Ricorre l'indegnità nel caso in cui l'associato compia gravi violazioni dello statuto, delle deliberazioni assembleari o dei regolamenti legittimamente adottati, compia atti che pregiudichino il corretto svolgimento dell'attività dell'Associazione o leda il buon nome e la reputazione dell'Associazione.

Art. 10) Le quote associative non sono trasferibili né per atto tra vivi né mortis causa; le stesse non sono neppure rivalutabili o ripetibili.

Organi

Art. 11) Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea degli Associati
2. Il Consiglio direttivo
3. Il Presidente
4. L'Organo di controllo
5. Il Comitato scientifico

L'Associazione può nominare un Segretario e un Tesoriere e nominare un Comitato Scientifico con le funzioni di cui all'articolo 23 del presente statuto.

Assemblea degli Associati

Art. 12) Gli associati sono convocati in assemblea dal Presidente almeno 1 volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo mediante comunicazione che potrà avvenire anche per posta elettronica o messaggio telefonico o altro strumento di comunicazione telematica.

Della comunicazione devono essere informati inoltre i Consiglieri, l'Organo di controllo, il Segretario e il Tesoriere se nominati. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, e deve essere inviato sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'assemblea può essere anche convocata su domanda motivata e firmata da almeno dal 50% degli associati, a norma dell'art. 20 c.c.

L'assemblea potrà svolgersi anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio nazionale, ed anche in video conferenza.

L'Assemblea si intende validamente costituita anche in assenza di convocazione quando siano presenti tutti gli associati e la totalità del Consiglio direttivo, l'organo di controllo, se nominato, e nessuno degli

Handwritten signatures and initials on the right side of the page, including a large signature at the top, several smaller ones in the middle, and a signature at the bottom right.

associati si opponga alla trattazione degli argomenti.

Art. 13) L'assemblea approva il bilancio consuntivo dell'esercizio entro il mese di aprile dell'esercizio successivo.

Delibera gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, nomina il Presidente dell'Associazione, i componenti il Consiglio di Amministrazione e l'Organo di controllo (nel caso venga nominato), decide i rispettivi e eventuali compensi o rimborsi spese secondo la normativa vigente, delibera le modifiche dell'atto costitutivo e statuto, delibera l'eventuale scioglimento, liquidazione e devoluzione del patrimonio, e su tutto quanto altro a essa demandato dallo statuto o dalla legge.

Art. 14) Hanno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli associati. Gli associati possono delegare in forma scritta, con un massimo di tre deleghe.

Art. 15) L'assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione, in mancanza di esso l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità della costituzione, delle deleghe e del diritto di intervento all'assemblea. Delle riunioni dell'assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16) Le deliberazioni dell'assemblea sono validamente prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorre il voto favorevole di almeno due terzi degli associati; per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti.

Consiglio Direttivo

Art. 17) L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri eletti dall'Assemblea degli associati.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione.

I consiglieri restano in carica per la durata di cinque esercizi e comunque fino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica, salvo revoca.

I consiglieri possono essere rinnovati.

Art. 18) Il consiglio nomina nel proprio seno, su proposta del Presidente, il Vicepresidente. Questo ultimo esercita funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed ha la rappresentanza esterna dell'Associazione nei limiti fissati dalla delega del Consiglio direttivo.

Art. 19) Il Consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Consiglio è presieduto dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vicepresidente o, in caso di assenza di questo ultimo, dal membro più anziano del Consiglio. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale.

Art. 20) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed ha la facoltà di decidere

Per Remi?

il compimento di qualsiasi operazione di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria necessaria o utile al conseguimento degli scopi associativi. In particolare:

- a) prevede i criteri di ammissione dei nuovi soci e accoglie o respinge le domande di ammissione degli Associati;
- b) propone all'Assemblea degli Associati eventuali modifiche statutarie;
- c) predispone la bozza di bilancio consuntivo correlato dalla relazione annuale, oltre che il bilancio di previsione, da sottoporre all'assemblea;
- d) nell'ambito degli indirizzi generali e delle direttive dell'Assemblea predispone i programmi di attività per la gestione dell'Associazione;
- e) procede alla nomina del Vicepresidente;
- f) può procedere alla nomina e revoca anche non motivata del Tesoriere;
- g) può procedere alla costituzione e alla nomina e revoca del Comitato Scientifico;
- h) redige, qualora necessario, il regolamento per il funzionamento dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea, e vigila sulla sua osservanza che è obbligatoria per tutti gli associati;
- i) ratifica o modifica i provvedimenti adottati dal presidente per motivi di necessità ed urgenza;
- l) stabilisce le quote associative annuali.

Presidente

Art. 21) Il Presidente dell'Associazione partecipa come ulteriore componente al Consiglio direttivo e lo presiede. E' nominato dall'Assemblea dei soci.

Egli rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

In caso di assenza, impedimento, dimissioni o decadenza del Presidente, tutte le suddette funzioni saranno assunte dal Vicepresidente, fino alla nomina del nuovo Presidente.

Organo di Controllo

Art. 22) L'organo di controllo, se nominato, è costituito da un solo membro, salvo diversa delibera dell'assemblea dei soci che potrà disporre la nomina di un organo collegiale composto da tre membri effettivi, iscritti nell'elenco dei revisori legali tenuto dal competente Ministero. I componenti, eletti dall'Assemblea dei Soci, durano in carica tre esercizi e sono rinnovabili alla scadenza.

L'organo di controllo esercita il controllo e vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo funzionamento. All'organo di controllo è affidata la revisione legale dei conti.

Comitato Scientifico

Art. 23) Il Consiglio direttivo può decidere di avvalersi di un Comitato Scientifico costituito da almeno tre membri.

Tutti i componenti, scelti tra persone dotate di comprovata competenza scientifica, culturale e organizzativa e di esperienza nelle attività del riciclo e del rigenerato, sono nominati dal Consiglio direttivo, per la durata del periodo stabilito da esso e comunque non oltre il termine del mandato del Consiglio stesso.

Scioglimento

Art. 24) Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 c.c., dall'Assemblea, la quale provvederà

The right side of the page contains several handwritten signatures and initials. At the top, there is a large, stylized signature that appears to be 'L. B.'. Below it, there are several other signatures, some of which are more legible, including one that looks like 'M.' and another that looks like 'P. Menni's' at the bottom right.

alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio. Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento per qualunque causa, sarà devoluto ad altro soggetto con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge.

Controversie

Art. 25) Tutte le eventuali controversie fra gli associati e fra questi e l'Associazione o suoi Organi, saranno sottoposte, in tutti i casi non vietati dalla Legge e con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza di un Collegio arbitrale da nominarsi uno da ciascuna delle parti in lite oltre un ulteriore Arbitro, nominato dagli Arbitri già eletti ed in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Prato che nominerà l'Arbitro anche per la parte inadempiente.

Il Collegio arbitrale deciderà ritualmente secondo diritto.

Norme di rinvio

Art. 26) Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alle norme in materia.

Handwritten signatures and scribbles on the right side of the page.

